



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

Via Cavour, 256 - 00184 Roma

Tel 06 4620051 - FAX 06 47823150

[www.sap-nazionale.org](http://www.sap-nazionale.org)

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

**Prot. 0111/34 - SG.34 - PAO.**

**Roma, 12 luglio 2018**

Al Ministero dell'Interno

Segreteria del Dipartimento della P.S.

Ufficio per le Relazioni Sindacali

**R O M A**

**Oggetto: Osservazioni bozza di circolare mense di servizio per personale della  
Polizia di Stato**

In relazione ai contributi richiesti alle OO.SS., tramite nota ministeriale prot. n. 003176/2018 del 05.07.2018, relativamente alla circolare di cui all'oggetto si rilevano le seguenti osservazioni.

**FRUIZIONE DI ENTRAMBI I PASTI:**

La bozza sottoposta elude il problema maggiormente sentito dal personale e già più volte evidenziato dal SAP ossia il caso in cui il servizio si protrae oltre il turno, abbracciando le due fasce orarie per cui si ha diritto al primo e al secondo ordinario.

Con motivazioni nient'affatto condivisibili codesta Amministrazione rifiuta di adempiere al compito dettato dalla norma originaria e ritiene ingiustamente di negare la mensa obbligatoria di servizio o il buono pasto della cena per il solo fatto che si ha già legittimamente avuto accesso al servizio per il pranzo. Appare evidente che la questione va risolta, e già era stato chiarito, operando da un lato la variazione normativa che renda il buono (c.d. Ticket) non "giornaliero", ma legato al diritto di consumazione del

pasto, e dall'altro mutando l'iniqua, ingiustificata e unilaterale interpretazione secondo cui anche la mensa obbligatoria di servizio riveste il carattere giornaliero ossia di "una erogazione quotidiana".

#### SEDE DISAGIATA:

Con riferimento ai contenuti della menzionata circolare prot. n. 0000454 dell'11 gennaio 2018, si chiede che vengano riviste le modalità indicate nella citata circolare n. 750.C.1/4296 del 15 novembre 2001 ovvero, nello specifico, che venga eliminata la parte *"con la sola eccezione di coloro che fruiscono di alloggio collettivo ubicato nello stesso stabile della sede di servizio"*.

E, ancora, appare necessario intervenire su contenuto della circolare n. 750.C.1/4296 del 15 novembre 2001 nella parte in cui dispone che *"In secondo luogo, in relazione alle perplessità manifestate in ordine all'attribuzione dei buoni pasto ai dipendenti che effettuano servizi continuativi con orario 13-19 e 19-24, si precisa che il beneficio compete a tutto il personale impegnato in tali turni di servizio, con la sola eccezione di coloro che fruiscono di alloggio collettivo ubicato nello stesso stabile della sede di servizio"*.

Sul punto, infatti, appare opportuno rappresentare che il dipendente accasermato, pur avendo l'indubbia possibilità di recarsi al proprio domicilio (caserma), diversamente dal collega non accasermato, che per questioni di logistica non riesce a raggiungere in tempo utile il proprio domicilio (abitazione), non ha modo, poiché in genere non previsto dal regolamento degli alloggi collettivi di servizio, di cucinarsi il pasto; eventualità - per contro - ovviamente possibile per il suo pari che riesce a raggiungere il proprio domicilio in tempo utile.

La circolare n. 750.C.1/1664 del 13 giugno 2001 prevede che *"Potranno ora essere erogati buoni pasto al personale che svolge servizio in sedi sprovviste di strutture mensa, tenuto a permanere in attività almeno un'ora oltre le ore 14 o le 19 come prolungamento dell'orario ordinario o che sia impossibilitato a consumare i pasti presso il proprio domicilio a causa dell'orario di inizio dei turni di servizio"*. Da una lettura della bozza oggetto di osservazioni risulta che l'erogazione di buono pasto giornaliero debba avvenire con le modalità indicate dalle circolari n. 750.C.1/1664 del 13 giugno 2001 e n. 750.C.1/4296 del 15 novembre 2001. Le condizioni necessarie per l'attribuzione del buono in argomento sono così elencate:

- 1) servizi continuativi con la sola eccezione di coloro che fruiscono di alloggio collettivo ubicato nello stesso stabile della sede di servizio;
- 2) prolungamento dell'orario di almeno un'ora tra le 14 o le 19;
- 3) completamento dell'orario d'obbligo settimanale (c.d. settimana corta);
- 4) straordinario programmato;
- 5) straordinario ai sensi dell'art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Atteso che tali condizioni sono le medesime di quelle necessarie per la fruizione della mensa obbligatoria di servizio, ovvero diritto al vitto gratuito, si ritiene che la richiesta di cui sopra, ossia l'eliminazione della parte "con la sola eccezione di coloro che fruiscono di alloggio collettivo ubicato nello stesso stabile della sede di servizio", debba avere valenza generale e riguardare quindi anche il personale che presta servizio nelle sedi ordinarie.

E, ancora, si ritiene che debbano essere differenziate le condizioni di attribuzione della fruizione gratuita del pasto per chi opera in sede disagiata rispetto a chi presta servizio in sedi ordinarie, e sempre senza alcuna eccezione relativamente alla fruizione dell'alloggio collettivo di servizio.

Nello specifico si condivide l'attuale previsione (ovvero quella generica della circolare 750.C.1/4296 del 15 novembre 2001) per i dipendenti che effettuano servizi continuativi nelle sedi ordinarie (diritto al 1° ordinario, ovvero mensa obbligatoria di servizio, sul turno 13-19 e al 2° ordinario sul turno 19-24). Si chiede tuttavia di implementare il beneficio per quanto riguarda i dipendenti che prestano servizio in sede disagiata, proponendone l'attribuzione sia per il 1° che per il 2° ordinario sul turno 13-19, mantenendo invariato il diritto al 2° ordinario sul turno 19-01, e con introduzione del diritto al 1° e 2° ordinario sul turno 07-13.

#### ATTRIBUZIONE DEL BUONO PASTO IN CASO DI IMPOSSIBILITA' A FRUIRE DEL VITTO PER ESIGENZE DI SERVIZIO O A CAUSA DI DIFFICOLTA' OGGETTIVE:

Nel condividere le previsioni della bozza in oggetto si evidenzia che l'Amministrazione pare escludere la modalità a "sacchetto viveri". Tuttavia tale

opzione dovrebbe essere prevista, pure se ad esclusiva decisione del dipendente il quale, in presenza di strutture di mensa dell'Amministrazione o di altre Amministrazioni ovvero di esercizi privati di ristorazioni all'uopo convenzionati, nell'impossibilità oggettiva a recarvisi, potrebbe decidere se optare per il "sacchetto viveri" o per il "buono pasto giornaliero".

In merito all'attribuzione del buono pasto in caso di impossibilità a fruire del vitto per esigenze di servizio o a causa di difficoltà oggettive, si ritiene utile anche semplificare le procedure per la concessione del buono pasto eliminando la dicitura *"dovranno risultare dalla relazione di servizio sottoscritta dall'interessato e convalidata dal dirigente responsabile"*.

Infatti, le fattispecie previste dalla bozza sono corrispondenti a quelle che giustificano il ricorso allo straordinario emergente/obbligatorio, continuativo all'orario di servizio, disposto dal Dirigente che, com'è noto, non è a discrezione del dipendente. Sarebbe inoltre auspicabile valutare la possibilità di far accedere alle mense di servizio i familiari del personale della Polizia di Stato, così come accade in alcune città grazie a specifiche convenzioni.

Infine, si ritiene che il personale che espleta servizi continuativi nel caso in cui reparti siano fisicamente distanti dalla mensa di servizio, debba avere diritto alla concessione del buono pasto giornaliero, risultando impossibile la consumazione dei pasti sui turni 13/19 e 19/24.

#### SOMMINISTRAZIONE GENERI DI CONFORTO CON MODALITÀ SOSTITUTIVA:

Si condivide in linea generale quanto previsto nella bozza di circolare anche se residuano talune perplessità sulla scelta univoca dei buoni "CONSIP".

Sul punto si evidenzia che la Questura di Belluno già da qualche anno, con massima soddisfazione del personale dipendente, provvede alla somministrazione dei generi di conforto con modalità sostitutiva ovvero mediante erogazione di buoni acquisto spendibili presso una catena di supermercati locale ("buoni supermercato Kanguro").

Pertanto, anche se si condivide in linea di massima l'uniformità a livello nazionale, appare opportuno riflettere sulle possibili conseguenze in termini di "stravolgimento" di meccanismi già collaudati.

Sarebbe infatti auspicabile lasciare discrezionalità alle Prefettura in ordine a possibili accordi locali laddove consentano una maggiore efficacia del servizio, anche nell'ottica di un accresciuto benessere del personale .

Con i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Stefano Paoloni

